



La legge elettorale dei Paesi Bassi

Dossier n° 167 - Schede di lettura
27 ottobre 2025

Introduzione

Il **29 ottobre 2025** si terranno nei Paesi Bassi le elezioni per il rinnovo della Camera dei rappresentanti (Seconda Camera - **Tweede Kamer**) sulla base del [decreto di scioglimento anticipato](#) a seguito delle [dimissioni](#) del Primo Ministro presentate al re e al Parlamento il 3 giugno 2025.

La forma di governo del Regno dei Paesi Bassi

Il sistema costituzionale dello Stato dei Paesi Bassi è basato in primo luogo sulla Carta del Regno del 1954 ([Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden](#)), che regola i rapporti tra lo Stato dei Paesi Bassi, che ricomprende al suo interno oltre che territorio europeo del Regno anche quello delle isole caraibiche minori di Bonaire, Sint Eustatius e Saba (BES), e i tre Stati *extra*-europei cioè le isole caraibiche di Aruba, Curaçao e Sint Maarten. La Carta disciplina inoltre le competenze del Regno, relative essenzialmente alla politica estera, difesa e cittadinanza (art. 3) e le modalità di cooperazione tra i territori parte del Regno in tali materie. E' inoltre stabilito che il Re (*Koning*) dei Paesi Bassi è il Capo dello Stato di tutto il territorio del Regno ed è rappresentato da un Governatore (*Gouverneur*) nei territori d'oltremare (art. 2). Rilevano, altresì, le Costituzioni dei quattro Stati (Paesi e i tre Stati *extra*-europei) che a norma dell'articolo 5, comma 2, della Carta, sono a quest'ultima subordinate.

L'ordinamento dello Stato dei Paesi Bassi si configura come una **monarchia parlamentare** sulla base della Costituzione ([Grondwet van Nederland](#)) del 1814, revisionata nel 1983.

Sulla base di quanto disposto dagli articoli 24 e ss. il re è il **Capo dello Stato**.

Per quel che concerne il **potere esecutivo**, l'articolo 42, invece, specifica espressamente che il Governo è formato dal re e dai Ministri i quali formano collegialmente il **Consiglio dei Ministri** (art. 45, comma 1). Quest'ultimo è presieduto da un **Primo Ministro** (art. 45, comma 2). I Ministri e il Primo ministro sono nominati e possono essere revocati dal re con decreto regio (art. 44).

Tuttavia il **procedimento di formazione del Governo** non è disciplinato dalla Costituzione ma segue sostanzialmente una serie di convenzioni costituzionali. Alla base di tale procedimento ci sono le dimissioni del governo uscente alle quali seguono le consultazioni svolte dal re con il Presidente del Consiglio di Stato, i Presidenti delle due Camere e i rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari della seconda Camera. Si segnala, in tal proposito, che le raccomandazioni espresse dai gruppi sono rese pubbliche e contengono la proposta di coalizione di ciascuno di essi. Sulla base degli esiti delle consultazioni il re può affidare uno o più mandati esplorativi generalmente svolti al fine di individuare tra i gruppi politici le possibili coalizioni. Una volta raggiunto un accordo inizia una fase di negoziazione tra i partiti che intendono coalizzarsi per individuare i componenti del Governo. Al termine di tale procedimento la persona o le persone alle quali era stato affidato il mandato esplorativo consegnano al re un rapporto contenente i nomi dei componenti del Governo da nominare mediante decreto regio. I Ministri assumono la carica a seguito del giuramento dinnanzi al re (art. 49).

L'articolo 42, comma 2, precisa inoltre che solo i Ministri, e non il re, sono responsabili dinnanzi il Parlamento (**Staten-Generaal**). Sono altresì direttamente responsabili i Segretari di Stato che, a norma dell'articolo 46, esercitano i poteri ministeriali in vece del Ministro, qualora quest'ultimo lo ritenga necessario.

In tal senso, la Costituzione prevede altresì, all'articolo 47, l'istituto della **controfirma ministeriale** per i decreti regi (art. 89).

La Costituzione non disciplina, invece, espressamente il rapporto tra esecutivo e Parlamento in quanto sono assenti norme scritte riguardo agli istituti della **fiducia** e della **sfiducia** che restano, dunque, regolati da convenzioni per le quali la sola seconda Camera può sfiduciare, mediante votazione di una mozione, il Governo implicandone le dimissioni. Non è prevista la fiducia preventiva per il Governo.

Il **potere legislativo** è, invece, esercitato dalle due Camere del Parlamento.

La camera alta è il Senato (Prima Camera - **Eerste Kamer**) ed è composta da 75 membri e rappresenta gli enti territoriali che compongono i Paesi Bassi. Ad eleggere i 75 membri sono infatti i rappresentanti degli *States Provincial*, ovvero le assemblee legislative delle dodici province che vengono rinnovate ogni quattro anni contemporaneamente (art. 55). La prima Camera ha un ruolo sostanzialmente recessivo rispetto all'altro ramo del Parlamento nell'ambito del potere legislativo in quanto è escluso dall'iniziativa legislativa e può solo respingere o approvare i progetti di legge provenienti dalla seconda Camera, senza diritto di emendamento. Una legge può essere promulgata dal re solo se è approvata da entrambe le Camere.

La seconda Camera (**Tweede Kamer**), è composta invece da 150 membri, eletti per suffragio universale diretto in base al metodo proporzionale disciplinato dalla [legge elettorale del 28 settembre 1989](#) (v. *infra*), il cui mandato dura quattro anni (art. 54).

Il re e il Governo, dotati di iniziativa legislativa, possono presentare una proposta di legge alla sola seconda Camera.

Le norme che regolano il sistema elettorale olandese sono disciplinate dalla legge elettorale del 28 settembre 1989 recante disposizioni in materia di diritto di voto, elezioni dei membri della seconda Camera e della prima Camera, dei membri olandesi del Parlamento europeo e dei membri dei consigli provinciali e comunali. Rileva altresì il decreto elettorale del 19 ottobre 1989 che contiene norme attuative della legge elettorale.

Tale quadro normativo prevede l'attribuzione dei seggi alle liste e ai gruppi di liste su base nazionale mediante un sistema proporzionale (**metodo del quoziente**). I candidati di ciascuna lista o gruppo sono eletti sulla base delle **preferenze** espresse dagli elettori se queste hanno superato la **soglia del 25 per cento** della cifra elettorale nazionale di lista, o, in alternativa, sulla base dell'ordine di lista, (c.d. "**lista flessibile**", v. *infra*).

Le circoscrizioni elettorali

Per le elezioni della Camera dei Rappresentanti il territorio nazionale dei Paesi Bassi è diviso in 19 circoscrizioni elettorali. Le isole di Bonaire, Saba e Sint Eustatius formano insieme la ventesima circoscrizione olandese, con il seggio elettorale principale a Bonaire.

I partiti possono presentare liste in una o più circoscrizioni. In tale ultimo caso i partiti possono concorrere con liste identiche, cioè costituite dagli stessi candidati presentati nello stesso ordine in tutte le circoscrizioni, oppure con liste diverse, cioè composte da diversi candidati o presentati in ordine differente (v. *infra*).

La presentazione delle candidature

Per le elezioni della seconda Camera i partiti politici possono presentare liste di candidati in una o più circoscrizioni. I partiti possono presentare in ogni circoscrizione liste composte da massimo **cinquanta** candidati ad eccezione di quelli che abbiano già almeno sedici seggi alla seconda Camera, in tal caso il numero massimo di candidati per lista in ciascuna circoscrizione è pari ad **ottanta**.

La legge elettorale (art. H-11) consente ad un partito di presentare sia liste identiche in tutte le circoscrizioni in cui concorre (c.d. **insieme di liste**) sia liste diverse in una o più circoscrizione (c.d. **gruppo di liste**). Un candidato può essere, dunque, presentato in tutte le circoscrizioni dei Paesi Bassi.

Si segnala che per partecipare alle elezioni i partiti devono essere registrati presso la Commissione elettorale centrale. I partiti che concorrono per la prima volta alle elezioni effettuano la registrazione depositando il proprio statuto e una cauzione pari a 450 euro che verrà restituita al momento della presentazione della lista (art. G-1). E' altresì possibile, ma non costituisce un obbligo, la registrazione del simbolo del partito (art. G-1a).

Due o più partiti autonomamente registrati possono presentare congiuntamente un'unica lista di candidati, cioè una **lista congiunta** (art. H-3).

Qualora un partito unito con altri in una lista congiunta nelle ultime elezioni volesse partecipare ad una successiva competizione singolarmente deve procedere alla registrazione di cui sopra come previsto per le liste che presentano candidati per la prima volta (art. I-14).

Possono altresì essere presentate liste che non appartengono ad alcun partito registrato o **singoli candidati** indipendenti. In tali casi, nella scheda elettorale, il nome o la lista di nomi dei candidati sono riconoscibili mediante il solo numero che ne stabilisce l'ordine (v. *infra*).

Per la presentazione delle liste la legge elettorale prevede che siano necessarie almeno **30 sottoscrizioni** per ciascuna circoscrizione ad eccezione della circoscrizione di Bonaire nella quale il numero di sottoscrizioni necessarie è di 10. Se una lista concorre in tutte le circoscrizioni dovrà dunque depositare un totale di 580 sottoscrizioni.

La legge esenta da tale obbligo le liste che abbiano già partecipato alle elezioni o che abbiano candidati eletti nella seconda Camera.

Le sottoscrizioni possono essere presentate solo da persone iscritte come elettori nella circoscrizione elettorale e devono essere firmate presso il municipio del comune in cui l'elettore è iscritto. Non è consentita la firma di più di una dichiarazione di sostegno per elettore (art. H-4).

I partiti che concorrono per la prima volta alle elezioni devono inoltre versare una somma a titolo di **deposito** di 11.250 euro la cui ricevuta di pagamento deve essere presentata insieme alla candidatura. Il rimborso di tale cifra è subordinato al conseguimento da parte della lista di almeno il 75 per cento del quoziente elettorale.

Per le elezioni della seconda Camera da tenersi mercoledì 29 ottobre 2025, le candidature sono state presentate alla Commissione elettorale il **15 settembre** dalle **9.00** alle **17.00**.

Modalità di voto

Ai sensi degli artt. 4 e 54 della Costituzione e art. B della legge elettorale, nei Paesi Bassi hanno diritto di voto tutti i cittadini di età superiore ai **diciotto anni** e che **non siano ineleggibili**.

Al fine di esercitare il diritto di voto, gli elettori devono essere in possesso del c.d. **pass elettorale** che viene loro recapitato presso l'indirizzo di residenza entro e non oltre 14 giorni prima delle elezioni. Presentando tale documento gli elettori possono votare in qualsiasi seggio del comune di residenza (art. J-7). Nel caso di permanenza in un comune diverso da quello di residenza l'elettore può presentare richiesta scritta da far pervenire al sindaco entro e non oltre cinque giorni prima delle elezioni per il rilascio di un **pass elettorale** valido per votare in qualsiasi seggio del territorio nazionale. La richiesta può altresì essere presentata personalmente entro le ore 12.00 del giorno antecedente quello delle elezioni presso il municipio nel quale risulta iscritto il giorno indicato dalla Commissione elettorale per la presentazione delle candidature da parte delle liste (art. K-3). Gli elettori aventi diritto ricevono, inoltre, l'elenco dei candidati, gli indirizzi e gli orari di apertura dei seggi elettorali entro e non oltre il venerdì precedente le elezioni.

La **scheda elettorale** (il cui modello è riportato in calce) per l'elezione della Camera dei Rappresentanti è costituita in tante colonne quante sono le liste. Ogni colonna è composta da un rettangolo nel quale è riportato il nome del partito, oppure un numero nel caso delle c.d. liste vuote o di candidati indipendenti, al di sotto del quale, in un rettangolo più ampio, sono riportati in ordine i nomi dei candidati.

L'elettore esprime il voto colorando di rosso il cerchio accanto al nome di un candidato. Non è dunque ammesso il voto alla lista.

A tal proposito si segnala che le liste sono numerate sulla base di alcuni criteri. In particolare, le liste dei partiti che hanno vinto uno o più seggi nelle precedenti elezioni parlamentari hanno diritto ai primi numeri e compaiono nell'ordine basato sulla rispettiva cifra elettorale delle precedenti elezioni. Il partito che ha ricevuto il maggior numero di voti riceve quindi il numero 1 (art. I-14).

Ai partiti che non hanno ottenuto un seggio alle precedenti elezioni parlamentari vengono assegnati i successivi numeri tramite estrazione a sorte. L'estrazione a sorte avviene in primo luogo tra i partiti che hanno presentato liste in tutte le circoscrizioni. Ai fini della numerazione, le liste di gruppo e le liste identiche sono considerate un'unica lista. Questo impedisce che la lista di un partito abbia una numerazione diversa in una circoscrizione rispetto all'altra.

Si segnala inoltre, che dal 2019 il Governo olandese ha avviato una sperimentazione per semplificare le schede elettorali e in modo da facilitare le operazioni di scrutinio. La nuova modalità di voto prevede che l'elettore colori in rosso non solo la casella accanto al nome del candidato ma, altresì, la casella accanto al nome della lista o gruppo di liste.

Nei Paesi Bassi è altresì ammesso il **voto per corrispondenza o tramite delega** per gli elettori che si trovano temporaneamente o permanentemente all'estero il giorno delle elezioni.

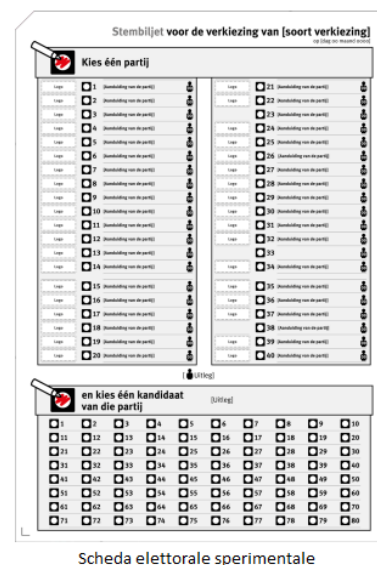
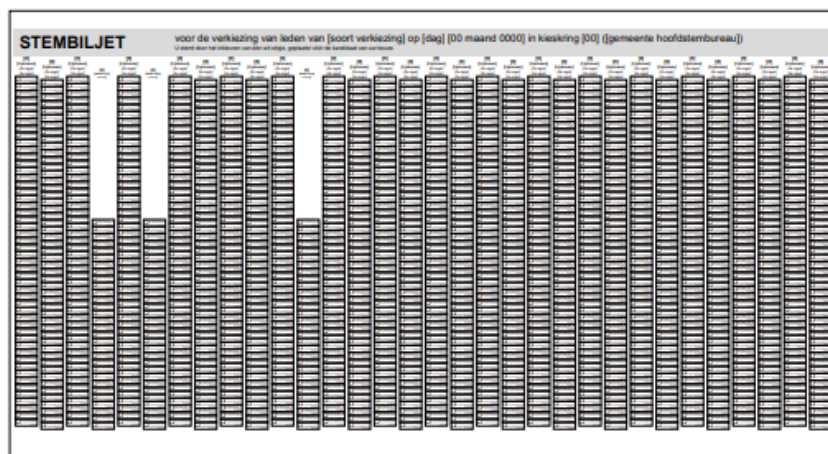
Tali elettori devono altresì essere registrati in un comune olandese oppure richiedere, mediante piattaforma telematica, al Comune dell'Aia, la registrazione come elettori all'estero.

Per esercitare il voto per corrispondenza è necessario inoltre che gli elettori presentino un'istanza per il rilascio di una certificazione di conferma e della scheda elettorale entrambe da inviare al seggio elettorale dell'Aia. Le schede elettorali così ricevute, per essere valide, devono pervenire al seggio elettorale dell'Aia entro e non oltre le ore 15.00 del giorno delle elezioni. Alternativamente, possono anche essere inviate o consegnate presso una rappresentanza diplomatica o consolare olandese che le inoltrerà quindi all'Aia. In tal caso le schede devono pervenire alla sede di rappresentanza cinque giorni prima del voto entro e non oltre le ore 10.00.

Per quel che concerne il voto per delega, l'elettore residente all'estero deve inviare richiesta di delega scritta al comune olandese in cui è registrato, oppure al comune dell'Aia se è registrato come elettore all'estero, o concedere una delega privata.

Ad ogni modo, un elettore che soggiorna temporaneamente o permanentemente all'estero, ma si trova nei Paesi Bassi il giorno delle elezioni, può comunque votare presso qualsiasi seggio elettorale nel territorio

nazionale utilizzando il *pass* elettorale.



Il sistema elettorale della Camera dei Rappresentanti

Il meccanismo proporzionale di attribuzione dei seggi è disciplinato dalla legge elettorale dei Paesi Bassi negli articoli P3-P19.

In particolare, si stabilisce che la Commissione elettorale centrale determini in primo luogo la **cifra elettorale nazionale delle liste** e dei **gruppi di liste** e la **cifra elettorale individuale** dei rispettivi candidati (art. P-2). A tali fini un gruppo di liste è considerato come un'unica lista e la cifra elettorale è determinata dalla somma dei voti ottenuti dalle singole liste che lo compongono (P-3).

La Commissione calcola, poi, il rapporto tra la somma dei voti totali di tutte le liste e gruppi e il numero di seggi da assegnare (**150**) ottenendo così il **quoziente elettorale** (art. P-5). Divide poi per tale quoziente per la cifra elettorale di ciascuna lista e gruppo assegnando ad essi un numero di seggi pari alla parte intera del risultato di tale rapporto (art. P-6).

I **seggi residui** sono assegnati in sequenza alle liste che, dopo l'assegnazione del seggio, hanno ottenuto la **media più alta dei voti per seggio** assegnato.

Tale valore è calcolato dividendo la cifra elettorale di ciascuna lista per il numero di seggi ad essa spettanti, aumentato di una unità. I seggi residui sono, dunque, attribuiti alle liste sulla base della graduatoria decrescente del rispettivo risultato di tale rapporto, detto "media". Tale valore viene ricalcolato per ciascuna lista, per l'attribuzione di ulteriori eventuali seggi residui, dividendo la cifra elettorale di lista per il numero di seggi ad essa spettanti, comprensivo del seggio residuo eventualmente già assegnato nel passaggio precedente, aumentato di una unità. La Commissione ripete tale procedura fino a quando tutti i seggi non sono assegnati. E' prevista, dunque, la possibilità di attribuire più di un seggio residuo ad una lista. A parità di media, nel caso in cui non ci siano seggi residui sufficienti da assegnare, si procede mediante sorteggio.

Sono escluse dal riparto dei seggi residui le liste la cui cifra elettorale risulta inferiore al **quoziente** (art. P-7).

E' altresì prevista l'attribuzione di un **seggio aggiuntivo** da assegnare alla lista che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti nel caso in cui ad essa non corrisponda la maggioranza assoluta dei seggi (art. P-9). In tale caso, il seggio aggiuntivo è conseguentemente sottratto alla lista che ha ottenuto un seggio residuo con la media più bassa e a parità di media tra due o più liste si procede mediante sorteggio (art. P-14).

In caso di incapienza delle liste, il seggio o i seggi non attribuibili vengono assegnati a una o più liste a cui non è stato attribuito alcun seggio (art. P-10).

La Commissione procede poi all'attribuzione dei seggi **tra le liste che compongono un gruppo di liste**. A tal fine, divide la cifra elettorale del gruppo per il numero di seggi ad esso attribuiti determinando il quoziente di gruppo e assegna a ciascuna lista un numero di seggi corrispondente all'intero del rapporto tra la rispettiva cifra elettorale e il quoziente. I seggi residui sono assegnati sulla base dei maggiori resti e, in caso di parità tra questi, mediante sorteggio (art. P-12).

Qualora una o più liste risultino incapienti, il seggio viene attribuito ad un'altra lista del gruppo a cui non è stato assegnato alcun seggio. Se dopo tali operazioni risultino ancora seggi da attribuire essi sono assegnati alle liste sulla base delle medie più elevate (art. P-13).

I seggi ottenuti dalle liste sono poi ripartiti tra i rispettivi **candidati**.

In primo luogo, sono eletti, nel limite dei seggi assegnati alla rispettiva lista i soli candidati che abbiano ottenuto un numero di voti di preferenza superiore al **25 per cento** della cifra elettorale di lista, sulla base della graduatoria decrescente in ordine alla cifra elettorale individuale. In caso di parità tra candidati si procede mediante sorteggio (art. P-15).

In secondo luogo, i seggi assegnati a liste singole o in gruppo, che non sono assegnati ad alcun candidato mediante preferenza, sono attribuiti ai candidati non ancora eletti delle liste in questione nell'ordine in cui compaiono nella lista stessa (art. P-17).

Per quel che concerne l'elezione dei candidati di un gruppo di liste, la legge prevede che il candidato eletto in più di una lista è proclamato eletto in quella in cui ha ottenuto il maggior numero di preferenze, purché a tale lista siano stati assegnati seggi in numero sufficiente. Se ha ottenuto il medesimo numero di preferenze in due o più liste si considera eletto nella lista in cui è collocato più in alto in termine di ordine di presentazione. Qualora, invece, non siano stati assegnati seggi sufficienti a nessuna delle liste in cui compare il candidato eletto gli viene comunque assegnato un seggio nella lista in cui ha ottenuto il maggior numero di voti. Tale seggio è sottratto ad un'altra delle liste del gruppo (art. P-16).